

spunti notevolissimi, che potrebbero fornire nuove ipotesi di lavoro anche per la storia giuridica: l'attività, in materia, di Antonino Pio è, per esempio, ancora tutta da scoprire e valutare. [V. G.].

6. ANRW., sigla ormai a tutti nota e che onora gli studi di antichità romane degli anni settanta, si è accresciuta di un altro grosso volume (il quinto, senza contare il volume di *Tafeln* che fa da corollario al quarto) con il quale ha inizio la parte seconda, dedicata ai secoli del principato da Augusto a Carino: il tutto a meno di due anni di distanza dalla pubblicazione del primo volume (*Aufstieg und Njedergang der römischen Welt*, hg. von Hildegard TEMPORINI, Teil II: *Principat*, Bd. I [Berlin-New York, W. de Gruyter, 1974] p. XI-1144, più numerose tavole fuori testo). Il volume è dedicato alla storia politica del periodo in generale e sarà seguito da altri due, rispettivamente dedicati ad una trattazione dei principali imperatori e ad un quadro diversificato delle province. Si tratta, ancora una volta, di una raccolta ricchissima e ad alto livello, densa di richiami e panorami bibliografici, dei cui titoli viene dato conto nello Schedario di *Labeo*. Basti qui ricordare l'articolo di L. WICKERT (*Neue Forschungen zum römischen Prinzipat*, p. 3 ss.), scritto a titolo di aggiornamento della preziosa voce *Princeps (civitatis)* di *PW.* 22 (1954) 1998 ss., e l'acuta analisi della visione mommseniana del principato stesa in poche ma dense pagine da A. HEUSS (*Theodor Mommsen und die revolutionäre Struktur des römischen Kaisertums*, p. 77 ss.): due studi che aprono più che degnamente la serie di ventiquattro articoli che segue. Vada dunque una parola di ammirazione alla dotta 'editrice' dell'opera, H. Temporini, la quale dimostra con i fatti come la sua energia, pari all'evidentissima passione, sia stata in grado di portare a buon punto una impresa tanto impegnativa, e dà perciò sicurezza che l'impresa giungerà nei prossimi anni felicemente a compimento. [A. G.].

7. La battaglia di Gergovia torna a far parlare di sé per iniziativa di un appassionato studioso francese, anzi (credo) alverniate, André Noché (N. A., *Gergovie, Vieux problèmes et solutions nouvelles*, vol. VI di 'Roma aeterna' [Leiden, E. J. Brill, 1974] p. VI-112). Riprendendo una tesi di E. Desforges e P. F. Fournier (*La bataille de Gergovie*, 1933), sostenuta in uno scritto indipendente anche da Rh. Rau (*Caesar vor Gergovia*, in *Wiener St.* 55 [1934] 147 ss.), l'a. accusa Cesare di aver abilmente deformato, naturalmente a proprio vantaggio, la successione degli avvenimenti in Alvernia della primavera del 52 a.C. Chi legge il settimo commentario *de bello gallico* è indotto a credere che Cesare si apprestava con buone 'chances' a far suo l'*oppidum*, nelle immediate vicinanze di Clermont Ferrand, in cui si era rifugiato Vercingetorige, e che appunto perciò egli conquistò anche la posizione della Roche Blanche, fissandovi un campo sussidiario comunicante con quello principale mediante un camminamento: purtroppo, l'impresa dovette essere abbandonata per l'imprevista rivolta degli Edui e per l'opportunità di allontanarsi al più presto da una zona diventata così malfida. Viceversa la rivolta degli Edui, almeno secondo il N., si accese e fu sopita prima della occupazione della Roche Blanche (il che significa, in termini di testo, che *b. g.* 7.36.5-7 va extrapolato e va letto solo dopo *b. g.* 7.43): dunque, se Cesare non prese Gergovia, ciò fu solo perché il valoroso Vercingetorige lo ricacciò ignominiosamente con gravi perdite,

inducendolo a raggiungere con la coda tra le gambe Labieno, che frattanto si era messo nei pasticci in quel di Parigi (cfr. *b. g.* 7.57 ss.). Dio mi guardi dal voler qui difendere la memoria di Cesare, che certi ben noti e spiritosi fumetti francesi hanno molto opportunamente ridimensionata (e resa pertanto di gran lunga più umana): può ben darsi che l'artato racconto di Cesare celi l'imbarazzo di dover confessare una vergognosa sconfitta, ma direi che gli argomenti del Noché e dei suoi autori non sono all'altezza né del filologo né dello stratega. Non sono validi sul piano filologico perché si basano esclusivamente (o quasi) sulla ipotesi strategica; non sono validi sul piano strategico perché attribuiscono a Cesare l'ingenuità di aver insistito nel disegno di conquistare Gergovia, e di aver persino occupato a quest'uopo la Roche Blanche, dopo che era inaspettatamente squillato il campanello di allarme della rivolta, sia pur sedata, di quei poco di buono di Convittolitave, Litavico e fratelli. Qualunque generale di media levatura si sarebbe sentito, in queste condizioni, insicuro ed avrebbe levato frettolosamente le tende: figurarsi Cesare, che aveva con sé solo sei legioni mal rifornite e la preoccupazione di Labieno impegnato a Parigi. Ciò non toglie che la lettura del minuziosissimo libro del Noché sia consigliabile a tutti gli storici di Roma, ivi compresi gli storici del diritto. Essa ammonisce, in modo salutare, che la storia non si può fare parteggiando per Vercingetorice o, se si vuole, per Cesare. [A. G.]

8. Dopo la recente edizione del Lauffer (v. *Labeo* 19 [1973] 249) l'*edictum de pretiis* diocleziano ha costituito oggetto di un'altra, accuratissima, edizione a cura di Marta Giaccherio (*Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, ed. M. G. [Genova, Istituto di Storia antica, 1974] 1: *Edictum*, p. IX-313, 2: *Imagines*, p. 177). L'editrice, avendo potuto tener conto anche di frammenti recentemente scoperti ad Afrodisia e ad Aczani, è riuscita a ricostruire la tariffa quasi integralmente, con qualche lacuna solo nell'ultimo capitolo. Il primo volume è corredato da una traduzione in italiano. È in corso di elaborazione un terzo volume, nel quale la G., che è apprezzata studiosa dell'economia antica, si ripromette di fare la storia dell'*edictum* e dell'azione di politica economica che con esso Diocleziano intese esercitare. [A. G.]

9. *Early Rome*, l'opera in cui Einar Gjerstad ha condensato il frutto delle sue ricerche archeologiche e delle sue acute (e già tanto discusse) meditazioni su preistoria e protostoria romana, ha toccato il traguardo, a venti anni dall'inizio, con un quinto e sesto volume, sempre pubblicati negli « Acta Instituti Romani Regni Sueciae » (n. 17.1-6), che hanno data 1973. Val la pena di riportare per intero la scheda bibliografica: G. E., *Early Rome*, Part I: *Stratigraphical Researches in the Forum Romanum and along the Sacra Via* (Lund, 1953, p. 163), Part II: *The Tombs* (1956, p. 327), Part III: *Fortifications, Domestic Architecture, Sanctuaries, Stratigraphic Excavations* (1960, p. 487), Part IV: *Synthesis of Archeological Evidence* (1966, p. 634), Part V: *The Written Sources* (1973, p. 407), Part VI: *Historical Survey* (1973, p. 211). Come si vede, partito da una testa di ponte archeologica, l'a. è pervenuto ad una ricostruzione storiografica completa (e già ben nota anche attraverso altri scritti di contorno) mediante un riesame delle fonti. Questa non è

la sede per una discussione delle teorie fortemente innovatrici del G. Convincano o non convincano in tutto le sue deduzioni, sta in fatto che esse si basano su una ricerca minuziosa ed attenta che è di per se stessa una ragione di studio per i lettori e di merito per l'autore. [A. G.].

10. La quinta edizione della *Storia* di A. Guarino (G. A., *Storia del diritto romano*, quinta ed. [Napoli, Jovene ed., 1975] p. XIX-766) mantiene fermo lo schema dell'edizione precedente (peraltro largamente riveduta, soprattutto in ordine all'età arcaica ed a quella della *libera respublica*), ma si arricchisce di un quinto capitolo (n. 280-331) su « La cognizione e lo studio del diritto romano » (mezzi di cognizione e bibliografia scelta generale e speciale). L'impostazione metodologica è chiarita, oltre che in sede di bibliografia speciale (n. 327), nei n. 11-14 del paragrafo introduttivo. [G. G.].

11. Arnaldo Biscardi ha pubblicato una seconda edizione, ampliata e migliorata, del suo limpidissimo profilo di diritto greco, chiamando a figurare come coautrice Eva Cantarella, che gli è stata di prezioso ausilio in questa revisione (BISCARDI A. - CANTARELLA E., *Profilo di diritto greco antico*, seconda edizione [Milano, Cisalpino - Goliardica ed., 1974, lito] p. VII-335). Gli autori fanno sperare, per esplicita promessa fatta in prefazione dal Biscardi, in una prossima edizione definitiva e a stampa della loro opera. [A. R.].

12. Opportunità didattiche hanno suggerito, a Feliciano Serrao l'iniziativa di raccogliere in volume alcuni suoi interessanti scritti sulla legislazione romana e sulla lotta sociale e politica da cui essa emerge (S. F., *Classi, partiti e leggi nella repubblica romana* [Pisa, Pacini, 1974] p. 309). Ne siamo lieti. Riuniti in unico contesto, questi saggi pur noti mettono in particolare evidenza l'unità e la modernità dell'indirizzo storiografico adottato dal valoroso autore. [A. G.].

13. L'attenta lettura dedicata da Günter Schnebelt ai rescritti emessi in materia di obbligazioni dagli imperatori militari del periodo tra il 235 e il 284 è certamente utile, quindi di per sé validissima, ma è anche ben lungi dal poter essere considerata un « contributo » rilevante alla storia giuridica romana del sec. III d.C. (S. G., *Reskripte der Soldatenkaiser, Ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, B. 39 delle « Freiburger Rechts- und Staatswissensch. Abhandl. » [Karlsruhe, C. F. Müller, 1974] p. IX-211, lito). Certo ha il suo peso constatare che i rescritti qui considerati non si allontanano nella sostanza dalle linee del diritto più propriamente 'classico' (quello che si fa terminare convenzionalmente con Alessandro Severo); ha il suo interesse portare con ciò una conferma alla *communis opinio*, così lucidamente evidenziata e precisata in un suo recente studio da F. Wieacker (*Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien*, in *RH.* 3.49 [1971] 201 ss.); ha la sua preziosità la definizione di questa stagione di epilogo dell'era classica come « epiclassica », anziché « früh-nachklassisch » o « pre-postclassica ». Tutto questo sta bene, benissimo; ma per lo storico del diritto romano, almeno a mio avviso, il problema sollevato dalla terza anarchia militare è quello di capire perché la giurisprudenza diventò anonima e parallelamente, se non nelle decisioni certo nelle motivazioni, così rapidamente decadde. A questo fine il contributo di ricerca che ancora manca, e che è invece da considerarsi preliminare,

sta nello studio separato dei rescritti (quando ve ne sono) dei vari imperatori: studio cui converrà far seguire il confronto, ove possibile, tra le culture diverse (o meglio, di diversa levatura) che quei diversi 'fondi' eventualmente dimostrano. So bene che il lavoro è reso particolarmente difficile sia dalla ineguale entità dei fondi, sia dalla probabile deformazione semplificante che le costituzioni possono aver subito per effetto della loro 'massimazione' cancelleresca prima e del loro riversamento in compilazioni successive (a cominciare dal *Codex Gregorianus*) poi, ma penso che il gioco valga la candela perché permetterà, forse, di rendersi egualmente conto del progressivo (non improvviso) impoverimento della cultura delle cancellerie, quindi della progressiva scomparsa dei *consiliarii* a livello di giurista in esse. E se a tale conclusione si giungesse, forse (è sempre col forse che parlo) il fenomeno della morte del giurista romano non sarebbe più soltanto registrato, ma potrebbe essere in qualche modo meglio spiegato. I giuristi, per vivere ed operare in quanto tali, avevano bisogno di *auctoritas*: se non di *auctoritas* propria, come ai bei tempi della *libera respublica* e (entro certi limiti) del primo principato, quanto meno di *auctoritas* fondata sull'esplicito e stabile favore imperiale, come ai brutti tempi dei Severi. Le vicende tempestose della terza anarchia militare, con imperatori effimeri che si seguivano l'un l'altro a distanza di pochi anni o addirittura di mesi, resero sempre più difficile, per non dire impossibile, la fioritura della pianta del giurista, cui mancava l'alimento della stabile e affidante protezione imperiale: la professione del giureconsulto, pertanto, si estinse per estenuazione comportata dai tempi. Qualcuno osserverà che, chiusa la parentesi anarchica, con Diocleziano e Costantino si ripresentarono le condizioni di sicurezza e di stabilità favorevoli ad una ripresa dell'attività giurisprudenziale, eppure questa ripresa non vi fu. È vero. Ma erano realmente interessati i nuovi autocrati a ridar vita all'attività giurisprudenziale dopo che questa si era, per loro fortuna, esaurita? [A. G.]

14. Enzo Nardi ha pubblicato, a poca distanza di tempo dal primo (v. *Labeo* 20 [1974] 146), un secondo volume di testi scelti e tradotti ad uso dell'insegnamento elementare del diritto romano (N. E., *Istituzioni di diritto romano*, B.: *Testi*, 2 [Milano, Giuffrè, 1975] p. XI+XI, 291+291, 293-342). Oggetto della pubblicazione, accuratissima, sono stavolta le Istituzioni di Giustiniano e alcune costituzioni modificative delle stesse che si leggono nel Codice e nelle Novelle. [A. R.]

15. Apparso nell'immediato dopoguerra come estratto autonomo del vol. 60 degli *Studi Senesi*, con l'aggiunta di indici ed in numero limitatissimo di copie, riappare, in una elegantissima veste e per i tipi di Giappichelli, il volume del Biscardi dedicato ai problemi del prestito marittimo (B. A., « *Actio pecuniae traiecticiae* », *Contributo alla dottrina delle clausole penali*? [Torino 1974] p. VII-219+1 tav.). Questa seconda edizione, che mantiene inalterato il testo precedente (p. 1-161), è corredata da un'ampia « postilla » (p. 165-207), dedicata alla discussione delle opinioni in merito apparse successivamente al 1947, e da una appendice, in cui si dà una edizione critica di P. Vindob. Gr. Inv. 19792, dell'età di Antonino Pio. La tesi originaria, per cui la *pecunia traiecticia* era stata configurata dalla giurisprudenza repubblicana e classica, ai fini della tutela giudiziaria, come *stipulatio poenae traiecticiae pecuniae causa*, facendo così leva sulla prassi mercantile delle clausole penali,

che era in contrasto sia con la *communis opinio*, sostenitrice di una pura e semplice recezione dell'istituto greco, sia con la tesi del De Martino, che sosteneva una trasfusione dell'istituto greco entro gli schemi della *stipulatio*, viene riaffermata nella parte conclusiva della « postilla » anche alla luce di P. Vindob. G. 19792. [A. R.]

16. L'esame dei principi giurisprudenziali « *poenam a condicione voluntas testatoris separat* » e « *falsa demonstratio non nocet* » costituiscono l'oggetto di uno studio della Forzieri Vannucchi, apparso recentemente (F.V.O., *Studi sull'interpretazione giurisprudenziale romana* [Milano 1973] p. 237). In relazione alla prima regola, cui è dedicata la prima parte del lavoro (p. 7-112) l'a. esamina il principio della nullità relativo ai lasciti *poenae nomine relictis*, enunciato da Gai 2.235, per vederne la ratio e i limiti di applicazione, e tenta di ricostruire il regime giuridico, proposto dalla giurisprudenza, in ordine al legato di *penus* ed alla *datio libertatis*. La seconda parte del lavoro, dedicata all'esame della regola *falsa demonstratio non nocet* (p. 115-225), attraverso il riesame dei numerosi testi, che l'a. tenta di inquadrare storicamente, mette in luce come la giurisprudenza, caso per caso, cercando di interpretare la *mens testatoris*, analizzi se una espressione sia veramente accessoria, cioè *demonstratio*, o invece sia essenziale all'individuazione, oppure se abbia valore condizionale e infine se sia irrilevante o sostituisca l'indicazione principale. Il volume è corredato da un folto indice delle fonti. [A. R.]

17. Molto accurata, ed altrettanto interessante, la revisione del tema della revoca degli atti fraudolenti operata da Xavier D'Ors (D'O.X., *El interdicto fraudatorio en el derecho romano clasico*, n. 25 dei 'Cuadernos del Instituto jur. español' [Roma Madrid, 1974] p. VIII-210). Un giudizio critico deve essere rimesso ad una più approfondita lettura: qui basti un cenno riassuntivo. Il mistero dei due editti di D. 42.8, l'uno (fr. 1 pr.) riportato da Ulp. 66 ed. e l'altro (fr. 10 pr.) riferito da Ulp. 73 ed., va risolto negando che essi si riferissero a due mezzi processuali diversi (per esempio, l'*in integrum restitutio ob fraudem* e l'*interdictum fraudatorium*) e affermando, per converso, che ambo gli editti avevano tratto al solo *interdictum fraudatorium*, unico rimedio previsto dal pretore, che lo accordava al *curator bonorum*. Nella clausola riportata da Ulp. 66 ed. (itp.) si prometteva l'interdetto restitutorio; nella clausola che si legge in Ulp. 73 ed. (itp.) il magistrato esponeva la formula dello stesso. In età giustiniana, a seguito di un lungo processo evolutivo, l'*interdictum* restitutorio originario aveva dato luogo ad un'*actio in factum*: azione che fu denominata « *Pauliana* » solo dopo la pubblicazione dei *Digesta* per un intervento maldestro operato da un lettore in D. 22.1.38.4. [B. B.]

18. Chi abbia esperienza della estrema varietà dei presupposti espliciti e impliciti cui si rifanno, pur quando sembrano coincidere approssimativamente tra loro, le diverse opinioni espresse dagli storiografi contemporanei in ordine ai primi quattro secoli della storia di Roma non può che elogiare incondizionatamente il riuscito sforzo di comprensione e di sintesi dedicato alla ricca letteratura del periodo 1963-1973 (ma anche, di riflesso, a buona parte della letteratura anteriore) da Gabriella Poma (P. G., *Gli studi recenti sull'origine della repubblica romana, Tendenze e prospettive della ricerca 1963-73* [Bologna, Coop. libreria universitaria editrice, 1974] p. 189). Con grande concisione, ma con grande limpidezza di dettato, l'a. espone la

materia in sei capitoli: problemi cronologici; metodi e tendenze della ricerca sulle fonti; rapporti tra Roma, l'Etruria e la Magna Grecia; origine del consolato; struttura politica e sociale di Roma nel V secolo a.C.; conclusioni. Le 'conclusioni' del saggio (p. 91 ss.) costituiscono in realtà, sotto la forma studiata di una sintesi delle sintesi che precedono, un quadro sottilmente critico dei problemi che si aprono all'ulteriore ricerca: problemi che derivano essenzialmente dalla opportunità di non tenere isolata la tradizione 'letteraria' dalla documentazione archeologica, pur assegnando alla prima una funzione nettamente privilegiata, e più ancora dalla necessità di non ridurre la tradizione letteraria ad un banco di prova della maggiore o minore verosimiglianza dei fatti che essa espone, ma di studiarla in tutte le sue pieghe, e tenendo conto dei modi cui si pervenne alla sua formazione (o deformazione), come indice di situazioni di fondo (sociali, economiche, politiche, giuridiche) che fanno il vero interesse e il più legittimo oggetto della storiografia dell'età arcaica di Roma. [A. G.]

19. *Les affaires de Monsieur Jucundus* è il titolo, di ispirazione dichiaratamente brechtiana, di un'eccellente analisi sociale, economica e giuridica dedicata da Jean ANDREAU, in un volume magnificamente edito (n. 19 della «Collection de l'École française de Rome», Roma, 1974, p. 390), al banchiere pompeiano L. Cecilio Giocondo ed alle sue famose tavolette cerate. La «democrazia» spicciola della colonia di Pompei non poteva essere rappresentata e fatta rivivere con maggior rigore storiografico e con migliore penetrazione anche psicologica. Alla presentazione delle tavolette e del personaggio di Giocondo (p. 11 ss.) segue lo studio finanziario ed economico della colonia pompeiana in cui agiva Giocondo con l'individuazione dell'ambito, per vero di assai modesto livello, dei suoi forse non numerosi affari (p. 51 ss.). Ma le tavolette permettono, pur se a prezzo di qualche ardimento, molto di più: danno modo cioè di intravedere l'ambiente sociale, se non di Pompei, quanto meno della varia clientela del nostro piccolo banchiere. Questa è la parte forse più elaborata, certo più interessante del libro: l'autore vi profonde tesori di perspicacia, giungendo a tracciare un affresco, a dir poco, imprevedibile e, quel che più conta, altamente persuasivo (p. 123 ss., 177 ss.), di cui si ritrovano le grandi linee nelle pagine conclusive (p. 301 ss.). L'opera è corredata da un'appendice dedicata ad alcune tra le più significative tavolette giocondiane (p. 309 ss.), da una completa bibliografia (p. 341 ss.), da cinque ricchissimi indici (p. 353 ss.) ed è costellata da oltre quaranta tavole e figure. Quel che più fa piacere a chi qui la segnala è che essa, nella sua ricchezza di spunti, non chiude il capitolo di L. Cecilio Giocondo, ma apre alla riflessione e alla ricerca numerosi e importanti altri capitoli. [A. G.]

20. Quando le idee sono chiare bastano poche pagine a dare un quadro limpido ed esauriente di complessi argomenti e problemi. È il caso di dirlo per un volumetto della «Collection SUP»: J.-M. ANDRÉ e A. HUS, *L'histoire à Rome, Historiens et biographes dans la littérature latine* (Vendôme, Presses Universitaires de France, 1974, p. 229). A prescindere dall'elegante esposizione, le principali questioni sono lucidamente individuate ed accuratamente corredate di bibliografie essenziali. Non manca nemmeno una scelta di brani dedicati alla storia dei principali storici romani. [A. G.]

21. Il libro di Focke Tannen Hinrichs sulle istituzioni gromatiche mira a dare un quadro relativamente succinto, ma esatto e completo, di questo importante settore della storia romana in tutti i suoi aspetti, e direi che vi riesce felicemente (HINRICHS F. T., *Die Geschichte der gromatischen Institutionen. Untersuchungen zu Landverteilung, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im römischen Reich* [Wiesbaden, F. Steiner, 1974] p. X-252). Con esposizione asciutta e ben aggiornata (aggiornata, all'incirca, sino al 1970), l'a. tratta in nove capitoli i problemi di origine, le caratteristiche nell'evolversi dei secoli della *scannatio*, della *centuriatio* e dell'*adsignatio*, l'importanza e le modalità degli interventi degli agrimensori, con un buon *excursus* finale sull'*actio finium regundorum* (p. 171 ss.). Un quadro, in conclusione, molto ricco, fatto per rimuovere sopiti interessi e per suscitare di nuovi. [A. G.]

22. L'iniziativa di ripubblicare in raccolta quasi tutti gli scritti minori di André Piganiol è stata particolarmente felice: non solo perché permette di rileggere e di rivalutare con ammirazione molte preziosissime schegge del pensiero di questo grande storiografo, ma anche perché contribuisce alla rievocazione di una personalità umana ricchissima per vastità di interessi, larghezza di dottrina, sagacia di osservazioni e non di rado (si scorra, ad esempio, l'articolo, 1.60 ss., « Qu'est-ce que l'histoire? ») signorilità di ironia (P.A., *Scripta varia*, ed. par R. Bloch, A. Chastagnol, R. Chevallier, M. Renard, vol. 131 della « Collection Latomus » [Bruxelles, ed. Latomus, 1973], I. *Généralités*, p. 564; II. *Les origines de Rome et la République*, p. 385; III. *L'Empire*, p. 387). Chi ha avuto la fortuna di incontrare Piganiol da vivo in questi scritti, a dir così, lo rivede. Lo rivede, ad esempio, come si presentava ai congressi della « Société d'histoire des droits de l'antiquité »: sedere mestamente in un angolo ad ascoltare le più diverse relazioni, alzarsi esitando per avventurarsi con voce incerta in qualche periodo iniziale, far seguire infine quelle prime parole con altri periodi incalzanti, fitti di citazioni e di accostamenti imprevisi, che mettevano spesso in forte imbarazzo il relatore. Non dimenticherò facilmente, a questo proposito, quella volta, a Parigi (o era forse a Friburgo?), quando intervenne sulla comunicazione appena pronunciata da un brillantissimo e caro romanista, e minuziosamente la smontò, con cortesia raffinata, pezzo a pezzo. Arangio-Ruiz, che aveva assistito ammirato, ma anche comprensibilmente divertito, commentò sottovoce, alla fine: « Però sul titolo della relazione non ha avuto niente da obiettare ». [A. G.]

23. Il più recente manuale di diritto romano è di Detlef Liebs (L. D., *Römisches Recht, Ein Studienbuch* [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1975] p. 306). Affrontando realisticamente una situazione, di ordinamenti didattici e di preparazione degli studenti, che anche in Germania è ormai quella che è, l'a. ha concentrato nelle trecento pagine di un volumetto tascabile storia esterna e storia interna, con particolare riguardo alla materia privatistica, del diritto di Roma. Procuste vi sarebbe difficilmente riuscito, ma al Liebs l'impresa è andata eccellentemente in porto in virtù di una felice scelta dei profili essenziali degli argomenti e di una esposizione centrata sui motivi sociali ed economici degli istituti e dei regolamenti. Di più: la persuasività della trattazione è accresciuta dall'inserimento in essa (non come corredo di documentazione, ma come parte viva del discorso) di un non scarso numero di fonti ben scelte (ciascuna accompagnata, ad ogni buon conto, dalla traduzione in

tedesco) e, nello stesso tempo, dalla cura di ricollegare esplicitamente, nei limiti del possibile, il diritto romano a quello vigente in Germania. [A. G.].

24. Quando e in che limiti la Grecia e Roma si son poste il problema di una « politica » dei lavori pubblici come modo di soluzione di gravi difficoltà economiche (prevalentemente nel settore dell'occupazione degli uomini liberi) o, in ogni caso, come modo di promozione di attività economiche indotte? Questa la domanda, indubbiamente originale e ardita, cui ha cercato di rispondere, con vasta dottrina e fini osservazioni, Gabriella Bodei Giglioni in un nuovo volume della collana « Il mondo antico » diretta da L. Cracco Ruggini (B. G. G., *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica* [Bologna, Patron, 1974] p. 268). Il libro è diviso in tre parti, rispettivamente dedicate al mondo greco sin al quarto secolo a. C. (p. 13 ss.), alla repubblica romana (p. 65 ss.) ed all'impero romano fino agli Antonini (p. 135 ss.). Esso indubbiamente dimostra, o per meglio dire conferma, due cose: che le grandi iniziative dei lavori pubblici, quali che ne siano stati i contingenti motivi, furono sempre legate a situazioni di abbondanza di danaro nelle casse dello Stato; e che esse, anche quando costituirono in assoluto uno sperpero, determinarono sempre, a breve o a lungo termine, vantaggi economici indotti (ahinoi, quanto malamente ripartiti) sopra tutto per privati. Ma è il punto dell'occupazione degli uomini liberi che, specialmente in ordine a Roma, mi pare rimanga nel vago, anche se debbo aggiungere che forse, per il poco che possiamo ricavare dalle fonti, non poteva essere diversamente. Le pazienti analisi dell'a., sempre in ordine a Roma, non mi sembra che evidenzino propositi e risultati di largo e organico impiego, come lavoratori dipendenti o anche come lavoratori autonomi (a *locatio operis*, per intenderci), dei cittadini non altrimenti occupati. Se pur vi furono sporadiche eccezioni, la linea generale non fu mai questa, credo. [A. G.].

25. Un coraggioso editore tedesco, il Verlag Herder di Freiburg i. Br., ha reso noto, in una sua circolare, che i « titoli » di carattere storiografico sono discesi in Germania, nel periodo dal 1965 al 1971, dal 7,1% al 4,6%. Pessimo segno, cui l'editore di Friburgo (ecco perché l'abbiamo definito coraggioso) ha voluto reagire con la pubblicazione, in volumi tascabili e a basso prezzo, di due ottime, e tra loro connesse, trattazioni romanistiche: K. CHRIST, *Das römische Weltreich, Aufstieg und Zerfall einer antiken Grossmacht* (1973, p. 304), già pubblicato nel vol. II della « Saeculum Weltgeschichte »; H. A. STÜTZER, *Römische Kunst-Geschichte, Von der Frühzeit bis zum Ende des weströmischen Reiches* (1973, p. 236, più 211 riproduzioni e tavole sinottiche). L'editore auspica, nella sua circolare, che i due volumetti, acquistati in migliaia e migliaia di copie, possano accompagnare fedelmente nei loro viaggi in Italia i turisti di lingua tedesca. Nessuno più di noi se lo augura, naturalmente. Ma l'avervi fatto conto nella predisposizione delle tirature è coraggio, o non è piuttosto temerarietà? [A. G.].